



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 73 del 08/06/2012 -**  
**Determinazione nr. 1303 del 08/06/2012**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su Rio Orzaia di acque reflue urbane provenienti dal depuratore a servizio della rete fognaria della Località Nave in comune di Fontanafredda.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. di Brugnera (PN) con nota del 07.06.2011, assunta al prot. n. 44143 del 08.06.2011 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su Rio Orzaia di acque reflue urbane in comune di Fontanafredda (PN) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 04.07.2008;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 17.08.2011 ed assunte al protocollo n. 62887 del 22.08.2011 e di data 11.10.2011 assunte al prot. n. 74417 del 17.10.2011;

**DATO ATTO** che alla predetta istanza ed integrazioni è stata allegata, fra l'altro, la scheda di rilevamento di scarico, di data 17.08.2011 sottoscritta dal titolare dello scarico;

**RICHIAMATI**, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n.1326 del 04.07.2008:  
sottoscritta da professionista abilitato di data marzo 2004:

- relazione tecnica, con l'indicazione delle caratteristiche del corpo idrico recettore;
- cartografia scala 1:25.000 e 1:5.000;

sottoscritti dal Coordinatore aree tecniche del Comune e di data settembre 2001:

- tav. n. 1 corografia (scala 1:5000), estratto catastale (scala 1:2000);
- tav. 1/1 planimetria generale dell'impianto (pianta - scala 1:2000);
- tav. 2 sezione di ossidazione e sedimentazione (scala 1:25);
- tav. 3 pianta delle sezioni di ossidazione e sedimentazione (scala 1:50);
- tav. 4 pianta di ossidazione e sedimentazione (scala 1:50);
- tav. 5 pianta letti di essiccamento;

relazione tecnica;

copia della relazione tecnico-illustrativa del progetto dell'impianto di trattamento;

**VISTE** la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

entrambe a firma dell'Amministratore Unico e di data 07.06.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale depurato delle acque provenienti dall'impianto di depurazione di via Lirutti;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia le acque domestiche della frazione di Nave;
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 1500 abitanti equivalenti e attualmente ne sono allacciati circa 320;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: sollevamento, grigliatura fine automatica a tamburo, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione, letti di essiccamento;
- il recapito finale è costituito dal fossato che corre parallelamente al lato ovest del depuratore da considerarsi corso d'acqua superficiale, come indicato nella relazione tecnica di data marzo 2004, che si immette nel Rio Orzaia alcune decine di metri più a valle;
- nella tav. n. 1/1 con il n. "5" è indicato il pozzetto di campionamento;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Unico pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 55438 del 20.07.2011, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Fontanafredda;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

RITENUTO che debba essere rispettata la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi dell' art. 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di bonifico bancario di € 100,00, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale 3941 del 16.06.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi in presenza di un solo punto di scarico ammontano ad € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l. di Brugnera, è autorizzata, in persona dell'Amministratore Unico Pro tempore, allo scarico di acque reflue urbane in comune di Fontanafredda Località Nave provenienti dall'impianto di depurazione, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;
  - c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni

- previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare:
- gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - il materiale di grigliatura andrà raccolto in idoneo contenitore atto a evitarne la dispersione nel suolo circostante e dotato di opportuna copertura atta ad impedire l'ingresso delle acque meteoriche;
- f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
- lo scarico dall'impianto di depurazione e lo scarico finale, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
  - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.
- I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto:
- a) COD, BOD e materiali in sospensione totali, in ingresso e uscita almeno ogni quattro mesi; in vasca di ossidazione;
  - b) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
  - c) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
  - d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).
- I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
- Gli autocontrolli previsti al punto b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto c) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo

scarico.

7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 14.06.2016. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 08/06/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni